

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI

011528-22/10/2015-SC_LOM-T87-P

Al Sindaco del Comune di Santa Margherita di Staffora (PV)

Al Consiglio Comunale di Santa Margherita di Staffora (PV)

All'Organo di revisione del Comune di Santa Margherita di Staffora (PV)

Si trasmette la deliberazione n. Regionale di Controllo con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di 334 del 15 ottobre 2015 emessa da questa Sezione

Il funcionario Anna Mana Andreis



REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LA CORTÉ DEI CONTI LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro dott. Giovanni Guida dott. Cristian Pettinari dott. Gianluca Braghò dott. Giancarlo Astegiano Andrea Luberti Referendario Referendario Referendario Referendario (Relatore) Primo Referendario Referendario Presidente f.f.

nell'Adunanza del 23 settembre 2015

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

;sulf'ordinamento degli enti locali (TUEL); visto II decreto legislativo 18 agosto 2000, ş 267 recante il Testo unico delle leggi

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2006);

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte del conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, 2012, n. 213;

conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

Staffora (PV) sui rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, pervenute a questa Sezione regionale; esaminate la relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di Santa Margherita di dicembre 2004;



del 20 aprile 2015; viste la richiesta istruttoria trasmessa in data 26 febbraio 2015 e la risposta fornita con la nota

con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 23 settembre 2015; vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 146/2015 del 11 settembre 2015, Responsabile del Servizio finanziario, trasmessa con nota n. 452 del 14 aprile 2015; vista la relazione sulla situazione finanziaria del Comune, a firma del Sindaco

vista la memoria dell'ente trasmessa in data 22 settembre 2015;

udito ii relatore, dott. Paolo Bertozzi;

Udito, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Sindaco Andrea Gandolfi.

Premesso in fatto

trasmettendoli a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mediante di quanto richiesto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, L'Organo di revisione contabile del comune di Santa Margherita di Staffora, in adempimento l'applicativo Si.Qu.EL. relazioni sui rendiconti degli esercizi finanziari 2012 e 2013 dell'ente,

Si precisa al riguardo che la relazione sul rendiconto 2012 è stata trasmessa in data 8 ottobre 2014 a quasi un anno di distanza rispetto al termine fissato al 30 novembre 2013.

con nota del 20 aprile 2015, ha fornito chiarimenti sul dati contabili trasmessi. Lo stesso Organo di revisione, in risposta alle specifiche richieste del Magistrato istruttore, determinato l'esame congiunto alla relazione sul rendiconto del successivo esercizio 2013. L'invio tardivo (accertato con la pronuncia n. 336/2014/PRSP del 14 ottobre 2014) ne ha

amministrazione comunale con la nota del 14 aprile 2015 a firma del Sindaco, e del-Ulteriori chiarimenti sulla situazione finanziaria dell'ente sono stati comunicati dalla stessa Responsabile del Servizio finanziario.

profili di criticità nella gestione finanziaria dell'ente di seguito elencati. Dail'esame delle relazioni e della documentazione successivamente acquisita sóno emersi i

- 1. Anticipazioni di tesoreria:
- reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria per entrambi gli esercizi considerati (consuperamento, nel 2012, del parametro di deficitarietà strutturale n. 9 di cui al DM 13 febbraio 2013).
- 2. Residui attivi:
- elevato volume dei residui attivi provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli I e III delle entrate, con superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 2, nel 2012;
- relativi al titolo I e III delle entrate e la mancata costituzione del fondo svalutazione elevato ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui ante 2009,
- Residul passivi:

- elevata incidenza dei residui passivi di Titolo I sugli impegni della medesima spesa corrente, con superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4;
- presenza di fatture per la prestazione di servizi che non trovano copertura nei residui passivi, derivanti da stanziamenti ed impegni pregressi;
- elevato volume di residui passivi di Titolo II data l'apparente insufficienza delle risorse attivi di Titolo IV e V. presenti in cassa, sommate a quelle derivanti dall'eventuale riscossione dei residui

Indebitamento:

- il mancato rispetto dei limiti di indebitamento con l'elevata incidenza dei debiti di superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7. finanziamento non assistiti da contribuzione sulle entrate correnti (157,05%) con
- ណ Riscossioni di competenza e recupero dell'evasione tributaria:
- difficoltà di riscossione e assenza di attività per il recupero dell'evasione tributaria.

valutazione collegiale della Sezione, convocata allo scopo, nell'adunanza pubblica del 23 magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre la situazione finanziaria del Comune alla

settembre 2015. gestione dell'ente. stato delle finanze comunali e sulle iniziative poste in essere per il ripristino della sana che, riprendendo il contenuto della memoria depositata, ha fornito ulteriori chiarimenti sullo In adunanza, dopo la relazione del magistrato istruttore, è intervenuto il Sindaco del Comune

Considerato in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza, pubblica, L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla. una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte e sul retidiconto

categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il

rispetto complessivo degli equilibri di bilancio. obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto dei patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.



economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti quanto al servizio dello Stato-ordinamento. contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento

garantire nell'assetto policentrico della Repubblica. della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili Istanze unitarie da comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi Da ultimo, l'art. 148 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3,

rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza. comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della Nei caso di accertamento, da parte della Sezione, di squillbri economico-finanziari, della

gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da/difficoltà della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni prive copertura <u>o</u> cui sia accertala l'insostenibilità finanziaria.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere-interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

1. Anticipazioni di tesoreria.

passivi per euro 3.788,00. euro 93.238,60 (come specificato nella risposta istruttoria fornita dall'Organo di revisione a rettifica del dato riportato nel questionario Si.Qu.EL di euro 140.813,42), maturando interessi L'ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 355 nel corso del 2013 per complessivi



deficitarietà strutturale n. 9 di cui al DM 18 febbraio 2013. di cui 91.728,69 non restituiti a fine esercizio con conseguente superamento del parametro di L'anticipazione era stata usufruita anche nel precedente esercizio 2012 per euro 157.189,90

ricorso all'anticipazione. l'adozione di una politica di riduzione dei costi di gestione ha consentito, 2015, di limitare il L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, ha precisato al riguardo che

entro Il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno Si ricorda al riguardo che, al sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria

limiti, debba costituire una operazione eccezionale consentita per superare momentanee Si deve tuttavia rimarcare che tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale. precedente.

bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento. riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con

l'utilizzo dei fondi a specifica destinazione nei rispetto della normativa prevista dall'art. 195 Né del resto il Comune sembra in grado di far fronte ai momentanei squilibri di cassa con

una forma di debito di medio termine che richiede l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi în " -119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle Appare quindi necessario che l'amministrazione, valutate attentamente le cause d entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi. i,

2. Residui attivi di parte corrente.

accertate nel corso dell'esercizio, testimoniata dall'elevato ammontare dei residui attivi dei Particolarmente scarsa appare, di contro, la capacità di riscossione delle entrata "proprie" nel 2012 (49,59% delle entrate accertate, con superamento del parametro di deficitarietà titoli I e III provenienti dalle gestione di competenza, rilevati nella misura di euro 202.226,71

strutturale ņ. 2) e di euro 86.348,36 nel 2013. provenienti da entrate accertate in esercizi anteriori al 2009 e mantenuti nel conto del Decisamente elevato risulta anche l'ammontare dei residui, sempre dei titoli I e bilancio alla chiusura dell'esercizio 2013 (corrispondenti ad euro 90.301,16, pari ad oltre un



incidenza sull'avanzo di amministrazione pari ad euro 1.524,69 quarto dell'intero ammontare dei residui attivi di parte corrente) e con una fortissima

i ruoli coattivi tramite l'agente della riscossione Equitalia. introiti di somme derivanti da accertamenti ICI e Tassa rifluti, per i quali sono già stati emessi residui attivi dei titoli I e III anteriori al 2009 sono per la maggior parte derivanti da mancati sono stati quasi interamente riscossi nel corso del successivo esercizio finanziario, mentre i Nella memoria depositata si rappresenta che i residui attivi della gestione di competenza 2012

partire dal bilancio di previsione dell'anno 2015, mediante le modalità previste dall'articolo verrà recuperato in 30 quote annuali costati da imputare nei singoli esercizi finanziari, a 188 del TUEL esigibilità si è determinato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 138.088,05, che per quasi 119.000 euro e che per effetto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia Si precisa inoltre che in sede di riaccertamento straordinario sono stati eliminati residui attivi

degli stessi nonché dei motivi della loro mancata riscossione. ad una corretta verifica, oltre che dell'astratta esigibilità, anche della concreta riscuotibilità di residul attivi, specie se riferibili ad esercizi risalenti nel tempo, deve ritenersi subordinato La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, ricorda che il mantenimento in bilancio

scritture contabili al compimento del termine di prescrizione. bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio per poi essere definitivamente eliminati dalle impongono, infatti, che i residui non esigibili o non riscuotibili siano straiciati dal conto del I principi contabili e le disposizioni di legge che regolano la formazione del rendiconto

negative sui futuri equilibri di bilancio. necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione con possibili conseguenze Residui inesigibili o comunque non riscuotibili mantenuti nel rendiconto incidono

di riscuotibilità". analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità gli enti locali iscrivono nei bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non interiore al sistemi contabili e degil schemi di bilancio di cui al decreto legisladvo 23 glugno 20ຊາ,ັກ. 118, dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell' entrata in vigore dell'armonizzazione dei comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ove si afferma che "a decorrere L'esigenza di una corretta e prudente valutazione dei residui attivi è stata ribadita dall'art. 6,

enti locali in vigore dall'esercizio 2015, impone l'accantonamento di una quota dell'avanzo di materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, nei dettare le disposizioni in dell'esercizio 2014, è stata abrogata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come Si ricorda inoltre che la predetta disposizione, ancora applicabile ai fini della rendicontazione



riscossione dei residul attivi mantenuti nel conto del bilancio. alla salvaguardia degli equilibrio di bliancio dell'ente a fronte del rischio della mancata , dai principio contablle applicato alla contabilità finanziaria allegato allo stesso decreto, ispirati amministrazione ad un apposito "fondo crediti di dubbla esigibilità" secondo criteri, stabiliti

«quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità: -- ----successivi controlli ad essa intestati le ragioni del mantenimento dei residui e la corretta enti locali in vista del passaggio al nuovo ordinamento contabile, si riserva di verificare nei La Sezione, anche in considerazione del riaccertamento straordinario dei residui richiesto agli

3. Residui passivi.

strutturale n. 4 di cui al Decreto ministeriale 18 febbraio 2013. correnti impegnate, hanno determinato il superamento del parametro di deficitarietà passivi del titolo I per euro 789.517,04 che, costituendo oltre il 41 per cento delle spese L'ente ha inoltre conservato nel conto del bilancio, alla chiusura dell'esercizio 2013, residui

della spesa corrente; ciò ha comportato una mancanza di liquidità da parte del Comune e di strettamente connesso alla difficoltà di riscossione dei primi tre titoli dell'entrata soprattutto L'amministrazione comunale precisa che l'elevato ammontare del residui passivi del titolo I è conseguenza una dilazione dei pagamenti. per quanto riguarda ICI e Tassa rifiuti, che sono tra l'altro le maggiori fonti di finanziamento

La Sezione non può esimersi dal rilevare sul punto che il superamento del valore soglia (40%) indica che l'ente presenta un eccessivo carico∙di debiti di parte corrente da pagare, derivanti

anche da impegni assunti negli esercizi precedenti.

accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza. evitare che si consolidi la prassi di "accumulare" debiti liquidi ed esigibili, a fronte di entrate residui passivi, impone al comune di svolgere un'attività di monitoraggio costante, al fine di Si ricorda al riguardo che la persistenza, in più esercizi finanziari, di una cospicua mole di

l'avvenuta trasmissione al Comune di fatture per la prestazione di servizi che n Nella memoria sulla situazione finanziaria dell'ente del 14 aprile 2014 viene segnafata, copertura nei residui passivi, derivanti da stanziamenti ed impegni pregressi...

adeguate, non è riuscito a prevedere adeguati stanziamenti di bilancio e pertanto a liquidare impreviste a causa delle quali, viste le difficoltà sopra evidenziate, di reperire Viene precisato che l'ente si è trovato nel corso degli anni a fronteggiare una serie

in essere e la conformità della stessa all'ordinamento contabile degli enti locali. essa demandati sulla gestione dei successivi esercizi finanziari, la natura dell'operazione posta La Sezione, prendendo atto di quanto rappresentato, si riserva di verificare, nei controlli ad rispetto ai quali il comune procederà agli adeguati stanziamenti nei bilanci dal 2015 al 2024. Si riferisce al riguardo che sono stati concordati con i fornitori piani di rientro decennali

La Sezione prende inoltre atto di quanto dichiarato nella memoria depositata sull'avvenuto pagamento del residui passivi di parte capitale negli esercizi successivi a quelli in esame

7



5. Indebitamento.

contribuzioni e entrate correnti. 204 del TUEL, determinando anche il superamento del parametro di deficitarietà n. 7 di cui al risulta superiore al limite dell'8 per cento delle entrate correnti dell'esercizio, stabilito dall'art. Si rileva inoltre che gli interessi passivi corrisposti dall'ente a fronte dei finanziamenti concessi 18 febbraio 2013 riguardante li rapporto fra debiti di finanziamento non assistiti da

per un importo complessivo pari ad euro 33.361,74. mutui e che nell'anno 2015 sono scaduti alcuni ammortamenti con un abbattimento dei costi Nella memoria depositata si precisa che nel periodo 2012-2015 non sono stati contratti nuovi

eventuali nuovi mutui, ma anche per le conseguenti valutazioni sull'equilibrio strutturale nel tempo della parte corrente del bilancio. monitoraggio del costo del debito, non soltanto ai fini della legittimità dell'assunzione di Sezione non può esimersi, al riguardo, dal segnalare la necessità di proseguire

<u>6. Riscossioni di competenza e recupero dell'evasione tributaria.</u>

sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui con particolare riferimento al nell'esercizio 2013. песирего Decisamente scarsi appaiono i risultati delle riscossioni delle entrate di pertinenza comunale dell'evasione tributaria, rispetto alla quale 7 9 <u>v</u>. riscontra aicuna

in special modo della Tassa sui rifiuti e dell'Imposta sugli Immobili. Il Comune segnala ai riguardo la presenza di criticità nella riscossione delle entrate proprie ed

cui sono spedite le richieste di pagamento. adunanza, anche dalla difficoltà di reperire i proprietari delle "seconde case" site sul territorio Tall criticità sarebbero determinate, secondo quanto dichlarato anche dal Sindaco in

recupero dell'evasione tributaria. Comune ha ritenuto, in via cautelativa, di non prevedere nei 2013 alcuna risorsa derivante dal coattiva. Anche in considerazione del risultati di tale attività negli esercizi precedenti il all'emissione dei ruoli, poi trasmessi alla società Equitalla Spa cui è demandata la riscossione Viene inoltre precisato che, una volta riscontrato il mancato pagamento, l'ente provvede

suscettibili di mettere in pericolo gli equilibri di bilancio dell'ente. entrate correnti hanno origine le criticità nella gestione finanziaria dell'ente sopra contestate-La Sezione, deve rilevare in primo luogo, che proprio dalla scarsa capacità di riscossione delle

ed al recupero di quanto dovuto. di riscossione del tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione Si richiama pertanto il Comune a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori

ragioni creditorie esime l'ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie Si segnala peraltro che l'affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non



meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure mantenimento degli equilibri di bilando nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, di Santa Margherita di Staffora, quale emersa dalla docúmentazione esaminata rivela profili di Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune 다 e se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente SE

di controllo∙ad∙essa-demandate sui principali documenti contabili-dell'ente,⊶∾ Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie

P.Q.M.

Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nel termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

INVITA

comunicazione a questa Sezione. il Comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, dandone

DISPONE

e, attraverso il sistema Si.Qu.EL, all'Organo di revisione dell'ente; che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale

sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione

Cosi deliberato della Camera di consiglio del 23 settembre 2015.

Il relatore

lott. Paolo Bertozzi)

(dott. Gia

Depositata in Segreteria

1:5 OTT 2015 Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini